

COMUNE DI CROTONE

SETTORE 2

“SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”

AVVISO PUBBLICO

**RILASCIO DI N. 21 CONCESSIONI TEMPORANEE PER IL COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA DI FUOCHI PIROTECNICI E ALTRI PRODOTTI NATALIZI NON
ALIMENTARI IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2026.**

IL DIRIGENTE

Premesso che la Giunta Comunale con Delibera n. 571 del 05/12/2025 ha stabilito le linee di indirizzo per la programmazione del mercato straordinario in Via Giovanni Paolo II, demandando al Dirigente del Settore 2 la predisposizione e la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato all’assegnazione in concessione di n. 21 posteggi per la vendita di articoli natalizi non alimentari e prodotti pirotecnicici in occasione del Capodanno 2026;

Visti:

il D. lgs. n. 114 del 31.03.1998;

il D.L. n. 5 del 09.02.2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 35 del 4.04.2012;

la L.R. n. 18 dell’11.06.1999;

il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici);

il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale su aree pubbliche, modificato, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18.07.2024;

il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), modificato, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 10 febbraio 2025;

RENDE NOTO

che il Comune di Crotone, con il presente avviso, intende avviare una procedura di selezione per l’assegnazione di n. 21 (ventuno) posteggi in occasione del mercato straordinario che si terrà in Via Giovanni Paolo II nei giorni 29-30-31 dicembre 2025 per la vendita di articoli natalizi non alimentari e prodotti pirotecnicici in occasione del Capodanno 2026.

Gli operatori interessati all'assegnazione dei posteggi del mercato straordinario di Via Giovanni Paolo II potranno presentare domanda al Comune di Crotone utilizzando il modello appositamente predisposto ed allegato al presente avviso per ottenere in concessione uno dei posteggi.

I posteggi del mercato, per motivi di ordine pubblico e sicurezza, saranno collocati sul marciapiede adiacente allo stadio comunale di **Via Giovanni Paolo II** in corrispondenza di quelli già utilizzati **per la fiera Mariana annualità 2025** ed individuata come "area 3" indicativamente rappresentati nella planimetria allegata al presente provvedimento.

Ciascun posteggio avrà una dimensione di metri quadrati 16 (8x2).

Sul marciapiede dovrà essere lasciata libera l'area di almeno un metro dal ciglio stradale per il transito dei pedoni.

È vietata l'occupazione della sede stradale.

Ogni operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.

La vendita su area pubblica di articoli natalizi non alimentari e prodotti pirotecnici sarà autorizzata esclusivamente nei giorni 29-30-31 dicembre 2025, dalle ore 08,00 alle 20,00.

Il numero dei posteggi, il tratto di strada individuato, la metratura dei posteggi e gli orari di apertura e chiusura potranno subire delle variazioni per motivi di ordine pubblico e sicurezza e per specifiche esigenze legate alla sistemazione dei banchi di vendita.

I concessionari potranno occupare l'area affidata in concessione per la sistemazione dei banchi di vendita a partire dalle ore 07:00 del giorno 29 dicembre 2025.

Tutti i concessionari dovranno lasciare completamente libera l'area affidata in concessione entro le ore 21,00 del 31 dicembre 2025 con la rimozione di tutti i banchi di vendita e di quanto altro sistemato per lo svolgimento dell'attività di vendita.

1- RISPETTO DEI LIMITI DEI POSTEGGI ASSEGNAZI

Ciascun operatore assegnatario è obbligato al rigoroso rispetto delle delimitazioni dell'area del posteggio a lui assegnato, per come risultante dalla planimetria e da apposita segnaletica sul piano stradale.

Il superamento delle delimitazioni del posteggio che determini il restringimento dell'area destinata al passaggio, dei visitatori e dei mezzi di soccorso o l'occupazione di posteggi diversi da quelli assegnati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29, commi 1, 2 e 3 del D. lgs 31 marzo 1998, n. 114 e dalle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'accertamento di eventuali violazioni relative all'occupazione di un'area maggiore o diversa rispetto a quella assegnata, oltre all'applicazione delle previste sanzioni, determina la decadenza della concessione del posteggio ed il divieto di partecipare al mercato.

2- GENERI MERCEOLOGICI OGGETTO DI VENDITA

Il mercato straordinario di Via Giovanni Paolo II è riservato alla vendita di articoli natalizi non alimentari e prodotti pirotecnici. Quanto a questi ultimi è consentito il commercio, in confezioni

minime, di giochi pirotecnicici autorizzati e in libera vendita (c.d. fuochi di artificio da divertimento). Tutti i prodotti dovranno riportare sulla confezione un'etichetta con il numero del decreto ministeriale che ne autorizza il commercio, il nome del prodotto, la ditta produttrice, la categoria d'appartenenza, le modalità d'uso e la marcatura CE, a garanzia della sicurezza dei prodotti stessi. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso pubblico si fa rinvio al D. Lgs n. 29 luglio 2015, n. 123, recante *"Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnicici"*, al Testo Unico Pubblica Sicurezza (TULPS) nonché alle disposizioni normative vigenti che regolamentano il commercio dei prodotti pirotecnicici su area pubblica.

3- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO E MODULISTICA DA UTILIZZARE

Sono ammessi a partecipare al presente Bando le persone fisiche, le società di persone o di capitali e le cooperative in possesso di licenza di commercio su aree pubbliche di tipo "A" o di tipo "B" - settore non alimentare - rilasciata da qualsiasi Comune d'Italia, iscritte al registro delle Imprese in qualità di imprenditori ambulanti.

Sono, inoltre, ammessi a partecipare al presente Bando le persone fisiche, le società di persone o di capitali e le cooperative che, pur in mancanza di licenza di commercio su aree pubbliche di tipo "A" o di tipo "B", avendone i requisiti morali e professionali, si impegnino a presentare la Scia per lo svolgimento di commercio su aree pubbliche settore non alimentare prima dell'inizio dell'attività.

Sono ammessi a partecipare al presente Bando le persone fisiche, le società di persone o di capitali e le cooperative, che siano in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.lgs. 26/03/2010 n. 59, dei requisiti antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e dei requisiti d'ordine generale, di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D. lgs. 31 marzo 2023. n. 36, per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Tutti i proponenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

1. Non ricadere nelle "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

2. Essere in regola con i pagamenti dei tributi locali:

Tenuto conto della natura temporanea ed eccezionale della concessione, ai fini della verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali si farà riferimento alla soglia ed alle condizioni previste dall'art. 94, comma 6, e dall'art 1 dell'allegato II.10 del D. Lgs. 31 marzo 2023. n. 36.

È considerato in regola con il pagamento dei tributi locali anche il contribuente che abbia in corso una regolare rateazione purché il pagamento delle rate avvenga con regolarità e puntualità.

3. Essere in regola con i pagamenti relativi all'occupazione di suolo pubblico.

È considerato in regola con il pagamento dei canoni concessori anche colui che abbia in corso una regolare rateazione purché il pagamento delle rate avvenga con regolarità e puntualità.

La regolarità dei pagamenti relativi ai canoni per l'occupazione del suolo pubblico verrà accertata a campione mediante apposita richiesta inviata dall'Ufficio Suap alla società Dogre s.r.l.

Eventuali false dichiarazioni in ordine alla regolarità dei predetti pagamenti determineranno l'inammissibilità della domanda e la decadenza dell'autorizzazione eventualmente già concessa.

4. Avere la disponibilità ed indicare nella domanda una pec (posta elettronica certificata) attiva e funzionante per l'invio di comunicazioni da parte del Comune di Crotone.

Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e mantenuti per tutto il corso della durata della concessione.

La mancanza di uno dei requisiti previsti comporta il rigetto della domanda.

La perdita di uno dei requisiti dopo la concessione del posteggio comporta la decadenza della stessa concessione, con il conseguente obbligo della cessazione dell'attività di vendita sul posteggio assegnato e conseguente scorrimento della graduatoria.

4- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODULISTICA DA UTILIZZARE

Le istanze dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo pec, al seguente indirizzo di posta elettronica protocollocomune@pec.comune.crotone.it

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio protocollo entro e non oltre le ore 24:00 del 16 dicembre 2025. Farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della pec di invio della domanda.

Le domande devono contenere:

- a)** istanza redatta in carta da bollo (€ 16,00) a pena esclusione, utilizzando esclusivamente lo schema di domanda appositamente predisposto e allegato al presente avviso;
- b)** copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- c)** copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) in corso di validità;
- d)** autocertificazione attestante l'assenza di cause di esclusione ed art. 67 del D. Lgs, la regolarità con il pagamento di imposte e tasse comunali ed i canoni per l'occupazione di suolo pubblico (*inclusa nel modello di domanda*);

L'inoltro di domande su modelli o con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso, la mancata presentazione dei documenti e l'omessa indicazione delle informazioni richieste comporterà l'inammissibilità della domanda.

Non saranno prese in considerazione eventuali domande presentate prima della pubblicazione del presente Avviso e, pertanto, anche i soggetti che hanno in precedenza presentato domanda per la concessione del posteggio per la vendita di articoli natalizi sono obbligati a ripresentare la domanda utilizzando la modulistica prevista dal presente Avviso.

5- CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono cause di esclusione:

1. l'invio di domande di partecipazione redatte su modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso e comunque non contenenti tutte le indispensabili indicazioni ed autocertificazioni relative

- a: dati anagrafici e fiscali del richiedente, numero di iscrizione al registro imprese, consenso al trattamento dati, possesso dei titoli abilitativi e dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, assenza di cause di esclusione, assenza della marca da bollo sulla domanda;
2. la mancanza dei requisiti richiesti dalle leggi in materia;
 3. l'assenza di sottoscrizione della domanda;
 4. l'assenza della copia del documento di identità in corso di validità;
 5. le dichiarazioni mendaci;
 6. l'assenza della copia del permesso/carta di soggiorno nei casi previsti dalla normativa vigente per i cittadini extracomunitari;
 7. l'invio della domanda in data antecedente alla pubblicazione del presente Avviso;
 8. l'invio delle domande dopo il termine di scadenza previsto dal presente Avviso;
 9. il mancato possesso e la mancata indicazione di una pec attiva e funzionante.

L'esclusione verrà comunicata agli interessati tramite la pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria senza comunicazione personale.

I soggetti interessati potranno indicare una preferenza per l'assegnazione dei posteggi. Tale indicazione non è tuttavia vincolante per l'amministrazione che potrà procedere all'assegnazione in base alla sua valutazione discrezionale tenendo conto, nei limiti del possibile, della graduatoria e delle indicazioni relative al posteggio richiesto. Nel caso di più domande per il medesimo posteggio lo stesso sarà assegnato al primo in graduatoria.

In caso di omissioni puramente formali, l'Amministrazione comunale potrà richiedere eventuali integrazioni assegnando un termine tassativo, decorso il quale la domanda sarà dichiarata inammissibile.

6- CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La graduatoria degli ammessi sarà formulata secondo i criteri stabiliti dall'art. 33 del Regolamento comunale di seguito riportati:

- anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- ordine cronologico di presentazione delle domande;

Pertanto i punteggi da attribuire sono i seguenti:

Attribuzione di n. 1 (uno) punti per ogni anno di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

In caso di parità di posizione si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, riferito alla data di ricezione della posta elettronica.

I posteggi verranno assegnati, in conformità ai criteri sopra stabiliti, ad opera di valutazione di apposita commissione che verrà all'uopo nominata. Può essere assegnato un solo posteggio per ogni domanda di autorizzazione. Non saranno concessi posteggi con metrature superiori rispetto a quelle indicate nel presente Avviso.

Nella graduatoria saranno riportate anche le istanze che non verranno accolte.

L'elenco degli aventi diritto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, sulla home page del sito internet del Comune <http://www.comune.crotone.it>

7- PAGAMENTO DELLE SOMME

Dopo l'assegnazione del posteggio, ai sensi dei regolamenti comunali vigenti, il rilascio della concessione per la partecipazione al mercato è subordinato al pagamento, a nome del richiedente, dei seguenti importi:

a) Canone unico per l'occupazione di suolo pubblico pari ad €. 99,00 da versare tramite bonifico bancario su Iban: IT-04-K-07601-04400-001049136706 oppure su C/C postale: 1049136706 - intestazione: Comune di CROTONE TOSAP;

b) Spese istruttorie di € 11,61 oltre Tarsug di € 3,00 da versare tramite bonifico bancario su Iban: IT-33-X-03069-22212-100000046223 oppure su C/C postale: 12575890 intestate a: Comune di Crotone.

Gli aventi diritto all'assegnazione dovranno provvedere al pagamento delle somme. Il mancato pagamento del canone ed il mancato invio della ricevuta dell'avvenuto pagamento nei termini fissati con comunicazione dell'Amministrazione comunale determineranno la decadenza del beneficiario e l'assegnazione del posteggio agli altri soggetti ammessi utilmente collocati in graduatoria.

L'Ufficio SUAP del Comune di Crotone trasmetterà agli aventi diritto, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, il provvedimento di autorizzazione relativo alla concessione del posteggio con l'indicazione del numero.

8- DIVIETI

È vietata la cessione del posteggio a terzi.

Non è consentita alcuna variazione del numero del posteggio; eventuali variazioni, giustificate da ragioni oggettive, dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta dal Servizio Attività Produttive mediante modifica delle autorizzazioni rilasciate.

Non si può lasciare il posteggio incustodito e quindi è necessario occupare il posteggio assegnato per l'intera durata dell'orario di vendita, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità, per il quale è richiesto l'allontanamento dall'area mercatale.

L'operatore non può occupare una superficie diversa da quella espressamente assegnata.

È assolutamente vietato occupare i posteggi, anche con i soli banchi di vendita, tende ombrelloni, gazebo o altro materiale di qualsivoglia natura, prima delle ore 08:00 del giorno 29 dicembre 2025 e dopo le ore 20:00 del giorno 31 dicembre 2025.

È vietato l'esercizio dell'attività di vendita prima delle ore 8:00 dei giorni 29, 30 e 31 dicembre 2025 e dopo le ore 20:00 dei giorni 29,30 e 31 dicembre 2025.

9- ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI

I titolari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- i banchi e le attrezzature devono essere collocati esclusivamente nello spazio di posteggio assegnato;
- deve sempre essere garantito il passaggio dei mezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco);
- gli oggetti posti in vendita devono essere disposti in modo decoroso, su banchi con altezza minima dal suolo pari a cm. 50 salvo materiali ingombranti, pesanti, in metallo o pietra;
- devono essere rispettati gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita;
- è obbligatorio tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza;
- i corridoi tra banco e banco, avendo funzione di transito, non possono essere utilizzati per collocare sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura;
- le attrezzature utilizzate dagli operatori devono rimanere all'interno della superficie autorizzata, anche per i tendaggi di copertura fissi (es. ombrelloni, tendaggi fissi);
- le strutture e le attrezzature non possono occupare superfici superiori a quelle concesse, più specificatamente, le massime sporgenze devono essere contenute nella superficie concessa;
- la merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito e determinato dalle dimensioni autorizzate in uso di suolo pubblico;
- alla fine del mercato, è obbligatorio lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro;
- non si possono utilizzare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora;
- è obbligatorio salvaguardare i manufatti di proprietà pubblica e privata nonché le pertinenze stradali;
- occorre tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e gli stessi devono essere conferiti secondo il metodo della differenziata nel pieno rispetto delle norme di Settore e delle ordinanze sindacali.
- è fatto obbligo di avere con sé un estintore di almeno 6 kg, o comunque adeguato alla superficie occupata e all'attività da svolgere, in regola con la prescritta revisione secondo quanto previsto dalle norme di legge. In ogni caso, ai fini della sicurezza, gli operatori si impegnano al rispetto della normativa vigente in materia;
- ogni operatore, in relazione alle proprie esigenze, dovrà essere munito di una lampada di emergenza portatile e di un gruppo elettrogeno o altro dispositivo similare, comunque conforme alla normativa di legge anche in tema di inquinamento acustico ed atmosferico. Eventuali allacci alla rete elettrica pubblica ovvero a gruppi elettrogeni comuni dovranno essere effettuati dal singolo operatore senza alcun onere organizzativo, gestionale e finanziario a carico del Comune di Crotone e, nel caso di allaccio alla rete pubblica, previa stipula di apposito contratto con operatore autorizzato. Tali eventuali allacci dovranno essere comunque rispettosi delle norme generali in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e della Cittadinanza.

È escluso qualsiasi onere e/o responsabilità dell'Ente relativamente agli allacci e all'utilizzo di fonti energetiche e comunque per la violazione di tali specifiche prescrizioni.

La violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, accertate dagli organi preposti al controllo, determina automaticamente la decadenza dal diritto ad occupare il posteggio, con conseguente allontanamento dell'operatore economico dall'area mercatale e le somme versate dall'operatore a titolo di canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico saranno trattenute dall'amministrazione.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Si applicano, altresì, le prescrizioni ed i divieti previsti dal vigente Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18.07.2024 e dagli altri regolamenti recanti norme in materia.

I concessionari dovranno inoltre osservare tutte le ulteriori prescrizioni e divieti previsti dal Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

10- NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA

La domanda di partecipazione implica l'accettazione piena e incondizionata di quanto contenuto nel presente bando.

Il presente Avviso e le domande ricevute non comportano per l'Amministrazione comunale alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia impegno da parte dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione, per esigenze organizzative o di interesse pubblico, si riserva di individuare ulteriori e/o diversi posteggi rispetto a quanto indicato nell'avviso. Inoltre, si riserva di modificare per le stesse motivazioni il posteggio già assegnato. L'ente, per particolari esigenze, si riserva anche di modificare le date e/o la sede di svolgimento del mercato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o di revocare il presente avviso o procedere all'assegnazione di un numero di stalli inferiore rispetto a quello indicato nel presente bando in ragioni di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili che potrebbero impedire, in tutto o in parte, la realizzazione del mercato o per altre cause debitamente motivate, senza che per alcuno insorga alcuna pretesa o diritto.

Le singole concessioni, per particolari motivi o in caso di violazione del regolamento e del presente Avviso potranno essere revocate in qualsiasi momento, con obbligo del concessionario di cessare immediatamente l'attività di vendita e rimuovere i banchi di vendita e quanto altro sistemato sul suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di vendita.

11- RICORSI

Avverso il presente bando potrà essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Ai sensi della legge n. 241/1990 si precisa che il responsabile del procedimento è il dott. Luigi Ferrara (Tel. 09629211717 - Via Gallucci n.109), presso cui potranno essere esercitati i diritti previsti dalla stessa normativa.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento e rinvio alle norme di settore che dovranno essere scrupolosamente osservate, nonché alle norme regionali, ordinanze ed ai regolamenti comunali in materia.

12- PROTEZIONE DATI PERSONALI

Ai sensi GDPR 2016/679, del D.lgs. 101/2018 e del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati relativi ai candidati saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto del bando.

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti proponenti e della loro riservatezza.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Crotone.

13- INFORMAZIONI

Per informazioni e/o chiarimenti sul bando, è possibile rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive (Suap) presso gli uffici delle Attività Produttive in Via Gallucci n. 109 al seguente recapito telefonico 0962.9211717 ed e-mail ferraraluigi@comune.crotone.it

14- DISPOSIZIONI FINALE

Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche.

Il Dirigente

Avv. Francesco Marano